UNICO 2013:
LE NOVITA' E I RIFLESSI DEGLI STUDI DI SETTORE SUL MODELLO UNICO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data **27 maggio 2013** la versione definitiva del software per la compilazione degli studi di settore **GERICO 2013** ed ha provveduto all'inserimento online dei 205 modelli approvati per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012. Con lo strumento applicativo **GERICO 2013** i contribuenti potranno procedere al calcolo della **congruità**, della **coerenza economica e della normalità economica della dichiarazione dei redditi di prossima scadenza**. Nessuno studio è stato validato per il 2013 (rispetto allo scorso anno, il numero è sceso da 206 a 205 studi di settore applicabili) e gli studi sono stati oggetto solo di alcune revisioni (per gli studi evoluzione 2012 non è applicabile la maggiorazione del 3%).

Nel dettaglio i modelli approvati sono relativi a:
- 51 studi per il settore delle manifatture
- 60 studi per il settore dei servizi
- 24 studi per i professionisti
- 70 studi per il settore del commercio

Tutti i modelli tengono conto degli interventi agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012, previsti dai decreti ministeriali del 21 marzo 2013, del 28 marzo 2013 e del 23 maggio 2013.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

TABELLA SINTETICA DELLE NOVITA' 2013

Comunicazione anomalie agli Intermediari	Nel frontespizio del modello Unico 2013 è stata inserita la nuova casella i**nvio comunicazione telematica anomalie da studi di settore all'intermediario**
Sisma dell'Emilia	I soggetti colpiti dal sisma con sede operativa o domicilio fiscale in Bologna,Ferrara,Modena,Reggio Emilia ,Mantova e Rovigo in presenza di una causa di esclusione da studi di settore:(cessazione attività,liquidazione,periodo di non normale svolgimento dell'attività) non sono tenuti a presentare gli studi di settore ai fini statistici (nemmeno il modello INE)
Nuove cause di esclusione	Previsto il codice 6 per le imprese in fallimento(non bisogna compilare lo studio ma solo il modello INE);codice 5 liquidazione ordinaria e codice 7 per altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività; codice 12 per le situazioni sperimentali dove lo studio non può essere utilizzato ai fini accertativi (esercenti più attività ,contribuenti minimi 2011 che sono passati al regime ordinario nel 2012,contribuenti esercenti attività di affitto di azienda ,cooperativa a mutualità prevalente,soggetti IAS e consorzi di garanzia collettiva fidi).
Quadro A	Personale addetto all'attività: nuovo rigo Apprendisti
Quadro F	Elementi contabili: rigo F22 prevista l'indicazione della **voce perdite su crediti deducibili**
Quadro V	Devono compilare il quadro i soggetti fuoriusciti dal regime dei minimi: V04 imprese V01 lavoratori autonomi
Quadro Z	Alcuni studi hanno provveduto ad aggiornare tale quadro; tale quadro pur non essendo vincolante per la congruità è obbligatorio e in alcuni studi la mancata compilazione inibisce il calcolo di Gerico.
Quadro T	Nuovo quadro dove vengono indicati i correttivi anti-crisi
Limite ricavi per l'applicazione degli studi	Rimane come per il 2011 il limite di euro 5.164.569 per tutti gli studi.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE E PROROGA MODELLO UNICO 2013

Con un Comunicato del Mef del 13 giugno 2013 è finalmente stata approvata la proroga ufficiale del modello Unico 2013 con le seguenti modalità:

- proroga **dal 17 giugno al'8 luglio** per il versamento delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto (**senza maggiorazione**);
- **proroga dal 9 luglio al 20 agosto per il versamento a titolo di interesse corrispettivo, con la maggiorazione dello 0,40%.**

NUOVA TABELLA DELLE SCADENZE DEL MODELLO UNICO 2013

NUOVE DATE PER IL PAGAMENTO: sono prorogate tutte le imposte: Ires, Irpef, Irap, saldo IVA annuale, cedolare secca, contributi previdenziali, imposte sostitutive, diritto annuale CCIAA	08 LUGLIO SENZA MAGGIORAZIONE: DAL 09 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2013 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%
VERSAMENTI A RATE	La proroga si applica alla sola prima rata : quindi in caso di soggetto titolare di partita IVA a cui spetta la proroga la scaletta è la seguente: 1 rata 08-7,2 rata 17 luglio ,3 rata 20 agosto...; soggetti non titolari di partiva IVA : 1 rata e 2 rata scadenza 08 luglio , 3 rata 31 luglio
A CHI SI APPLICA LA PROROGA	Imprese individuali, società di persone e di capitali, associazioni professionali, enti non commerciali con attività commerciale, soci trasparenti, contribuenti minimi, collaboratori familiari la cui attività rientri in uno studio di settore (non rilevano eventuali cause di esclusione diverse dall'ammontare dei ricavi)
A CHI NON SI APPLICA LA PROROGA	Tutti i soggetti di cui sopra se svolgono una attività non rientrante in alcun studio di settore ovvero che applicano i Parametri;soggetti che pur applicando uno studio di settore dichiarano compensi superiori ad euro 5.164.569; enti non commerciali svolgenti la sola attività istituzionale, privati, società di capitali che approvano il bilancio nel termine dei 180 gg. a seguito di particolari condizioni se si approva il bilancio il 29 giugno i termini rimangono il 16 luglio ovvero il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

I RIFLESSI DEGLI STUDI DI SETTORE SUL MODELLO UNICO 2013

Appare utile ricordare i riflessi che la congruità/coerenza possono avere nei confronti dei Contribuenti al fine di fornire un quadro riepilogativo delle misure normative previste in occasione della compilazione del modello Unico 2013. Le disposizioni più importanti da tenere in considerazione sono le seguenti:

1) **regime sanzionatorio**: è prevista una sanzione specifica per omessa allegazione della comunicazione ad UNICO o infedele indicazione dei dati rilevanti; secondo quanto disposto dal D.L. 98-2011 e dal D.L. 16-2012 nel caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti e in caso di infedele compilazione del modello che comporti una differenza superiore al 15% (o comunque pari ad euro 50.000) tra i ricavi derivanti da studio di settore compilato con dati corretti rispetto a quelli dichiarati l'Ufficio è legittimato ad effettuare un accertamento di tipo induttivo che consiste nel determinare il reddito di impresa sulla base di dati e notizie raccolti a prescindere da quanto risulta dal bilancio e dalle scritture contabili ovvero di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza;

2) **regime "premiale" per congruità e coerenza**: i soggetti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi di settore (congruità), beneficiano delle seguenti misure: **preclusione nei loro confronti degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento- aumento ad un terzo della soglia che consente di procedere ad accertamento sintetico.** L'art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. n. 201/2011 ha introdotto il cd. regime premiale a favore dei soggetti potenzialmente accertabili in base agli studi di settore che risultino congrui e coerenti, a condizione che abbiano fedelmente indicato i dati nell'apposito modello.

Per poter beneficiare di tali misure occorre che:

- il contribuente sia a tutti gli effetti soggetto agli studi di settore e non presenti cause di inapplicabilità o di esclusione;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti (fedelmente);

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

-la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile.

In merito al primo punto occorre ribadire che da quest'anno i soggetti obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore che non trasmettono lo Studio unitamente al Modello UNICO 2013 si troveranno l'attestazione di avvenuta ricezione dei «file» di dichiarazioni con l'indicazione dell'invito a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore di porvi rimedio senza incorrere nelle sanzioni previste dal D.L. n. 98/2011 - la sanzione per omessa presentazione del modello studi di settore, a prescindere da ulteriori aspetti è di 2.065 euro).

Se un contribuente si trovasse in una situazione di incertezza normativa ovvero ritiene di non dovere allegare il modello studi di settore potrebbe trasmettere con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza ordinaria la dichiarazione e vedere come si comporta la stessa Agenzia delle Entrate (se dalla ricevuta telematica risulta obbligato alla trasmissione del modello studi di settore potrebbe eventualmente ripresentare la stessa dichiarazione corredata degli studi di settore entro la data del 30 settembre 2013 ed evitare le sanzioni perché si trova entro il termine di presentazione).
Occorrerà chiarire se sia esperibile o meno la procedura del ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente intenda ravvedersi entro il termine di presentazione del modello UNICO 2014 presentando entro tale data la dichiarazione integrata del modello studi di settore (riduzione delle sanzioni ad 1/8 e pagare soltanto 258 euro in luogo dei citati 2.065 euro) in quanto, nel caso di specie, vi è dire che l'Agenzia delle entrate è a conoscenza dell'inadempimento (certificato dalla ricevuta Entratel) e il fatto potrebbe rappresentare una causa ostativa al ravvedimento in questione.
In risposta al punto 2 è di fondamentale importanza citare invece quanto è accaduto per l'anno d'imposta 2011 in materia di regime premiale: rispetto ai 206 studi di settore applicabili per il 2011, soltanto i destinatari di 55 studi sono stati ammessi, al verificarsi di tutte le condizioni, al regime premiale e ciò è stato vissuto dai contribuenti con una certa delusione, perché di fatto è stato dato poco spazio operativo ad una norma molto apprezzata per i vantaggi che offre. L'auspicio è che

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

per il periodo d'imposta 2012 tale provvedimento sia ben più benevolo e consenta ad un maggior numero di contribuenti di potervi accedere, posto che diversamente si svuoterebbe di contenuto una delle poche norme di questi ultimi tempi davvero apprezzabili. L'aspetto limitativo alla fruizione del regime è certamente rappresentato dall'irregolarità agli indicatori di coerenza e, a fronte dei benefici per coloro che soddisfano la posizione di congruità e coerenza, vengono previsti controlli più rigidi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore.

Secondo le disposizioni normative è infatti previsto che:
- i soggetti non congrui entrano a far parte di specifici piani di controllo (vengono considerate anche le informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria);
- per i soggetti non congrui e non coerenti i controlli sono svolti con l'utilizzo delle indagini finanziarie. Relativamente alla coerenza viene precisato che questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo studio di settore.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

COMMERCIALISTA TELEMATICO .com

TABELLA REGIME SANZIONATORIO DA STUDI DI SETTORE

OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO STUDI SETTORE	SANZIONE PREVISTA IN EURO 2.065,00 ; da quest'anno i soggetti obbligati alla presentazione del modello dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore che non trasmettono lo Studio unitamente al Modello UNICO 2013 si troveranno l'attestazione di avvenuta ricezione dei «file» di dichiarazioni con l'indicazione dell'**invito** a **presentare** il **modello** di **comunicazione** dei **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli **studi di settore(MOLTO IMPORTANTE AL FINE DI EVITARE LA POSSIBILE SANZIONE)**
SE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO RISULTA UN REDDITO SUPERIORE DEL 10% RISPETTO A QUELLO DICHIARATO	SANZIONE DAL 150 % AL 300% DELL'IMPOSTA DOVUTA DA APPLICARSI AI FINI IRPEF,IVA E IRAP
SE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO RISULTA UN REDDITO INFERIORE AL 10% RISPETTO A QUELLO DICHIARATO	SANZIONE DAL 100 % AL 200% DELL'IMPOSTA DOVUTA

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ESEMPIO PRATICO

Si ipotizza un caso di omessa presentazione del modello “Studi di settore”, cui faccia seguito un controllo fiscale; i dati contabili sono i seguenti:

RICAVI DICHIARATI	EURO	400.000
COSTI	EURO	375.000
REDDITO IMPRESA	EURO	25.000
RICAVI RIDETERMINATI (+ 50.000)	EURO	450.000
MAGGIOR REDDITO (+ 50.000)	**EURO**	**75.000**

IL REDDITO ACCERTATO SUPERA IL 10% DI QUANTO DICHIARATO PERTANTO L'UFFICIO APPLICHERA' LE SANZIONI NELLA MISURA CHE VA DAL 150% AL 300%. **ANCHE AI FINI IVA E IRAP VALE LO STESSO CONCETTO:**

1) IVA: IPOTIZZANDO L'ALIQUOTA DEL 21% SU 450.000 SI OTTIENE UN IVA PARI A D EURO 94.500; L'IVA ORIGINARIA CALCOLATA SU EURO 400.000 ORIGINA INVECE UN IMPORTO DI EURO 80.000; LA DIFFERENZA IVA E' DI EURO 14.500 ED E' SUPERIORE DEL 10% RISPETTO ALL'IVA DICHIARATA (80.000 X 10%); ANCHE IN QUESTO CASO L'UFFICIO APPLICHERA' LE SANZIONI NELLA MISURA CHE VA DAL 150% AL 300%;

2) IMPOSTA IRAP: OCCORRE APPLICARE LO STESSO METODO E VERIFICARE LO SCOSTAMENTO TRA L'IMPOSTA DICHIARATA E QUELLA ACCERTATA E DETERMINARE SE LA DIFFERENZA E' SUPERIORE O MENO AL 10%.

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MMATERIA DI STUDI DI SETTORE

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE	RAVVEDIMENTO OPEROSO ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATA COMMESSA L'INFRAZIONE; SANZIONE 1-8 DI 258 EURO OVVERO EURO 32,00 CODICE TRIBUTO 8911
INVITO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO	TALE INVITO NON IMPEDISCE AL CONTRIBUENTE LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO DI CUI SOPRA CON SANZIONE DI 32 EURO IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DOPO IL TERMINE PREVISTO PER IL RAVVEDIMENTO (TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATO COMMESSO IL FATTO) E' APPLICABILE LA SANZIONE MINIMA DI EURO 258,00.

3 luglio 2013
Celeste Vivenzi

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente